

PROC. N. 1/2000 R.F. a carico di C.E.P. CONCERIA EST PARTENIO
SPA



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Ufficio procedure concorsuali

DECRETO

Il Giudice delegato, dott. Pasquale Russolillo,

vista l'informativa depositata in data 21/08/2024 dal liquidatore giudiziale, dott. MARCO CORRADO, avente ad oggetto avvenuta acquisizione di un'offerta irrevocabile d'acquisto dei beni mobili facenti parte dell'attivo concordatario ed autorizzazione ad esperire sulla scorta di tale interessamento una procedura di vendita competitiva deformalizzata;

vista la sentenza di omologa del concordato preventivo, la quale prevede che il GD potrà su richiesta del liquidatore o del commissario giudiziale stabilire ogni eventuale altra modalità di liquidazione necessaria od opportuna per l'ulteriore corso della procedura ed il suo migliore espletamento;

ritenuto che l'art. 107 l.f. impone di garantire la massima informazione e partecipazione dei potenziali offerenti, indipendentemente dal valore dei beni e dall'esito delle precedenti aste, sicché non è consentita la vendita a trattativa privata;

considerato, peraltro, che la manifestazione di interesse pervenuta potrà essere presa in considerazione nell'ambito di una procedura competitiva

deformalizzata così come di seguito specificato, a condizione che la stessa **sia cauzionata (nella misura del dieci per cento del prezzo offerto) e resa irrevocabile fino ad aggiudicazione definitiva;**

ritenuto che il liquidatore potrà quindi esperire una procedura competitiva finalizzata all'acquisizione di offerte migliorative nel rispetto dei principi di massima informazione e partecipazione, provvedendo alla pubblicità mediante pubblicazione sul portale delle vendite, così come previsto dall'art. 107 co. 1 l.f., per un periodo di almeno trenta giorni;

ritenuto che in caso di offerte migliorative, cauzionate nella misura del dieci per cento, dovrà procedersi ad una pubblica gara, alla quale dovrà partecipare anche colui che ha presentato l'offerta irrevocabile d'acquisto;

ritenuto che, per contro, in caso di mancanza di offerte migliorative, il bene potrà essere aggiudicato all'unico offerente per la somma proposta oltre ad ogni altra spesa accessoria e necessaria al trasferimento di proprietà ed alla cancellazione di formalità pregiudizievoli, salve le previsioni degli artt. 107 co. 4 e 108 l.f.;

considerato che nel bando della procedura competitiva potrà essere inserita la seguente clausola: *“in caso di asta deserta, ovvero in caso di mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario nel termine previsto dal bando, l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che, alla data del presente bando, ha già presentato l'offerta di acquisto per € 8.000,00 oltre oneri fiscali”*;

ritenuto infine che, in caso di mancato versamento del saldo prezzo da parte di colui che sia risultato aggiudicatario all'esito della descritta procedura, le somme depositate a titolo di cauzione saranno trattenute dalla procedura a titolo di penale;

P.Q.M.

Provvede come in parte motiva, mandando al liquidatore di acquisire preventivamente il parere del commissario giudiziale e di trasmettere le

condizioni della procedura competitiva (modello disponibile anche presso la cancelleria) ed informativa sulla conferma dell'offerta irrevocabile vincolante fino ad aggiudicazione definitiva e sul deposito della cauzione da parte dell'interessato.

Si comunichi.

Avellino, 28 agosto 2024

il Giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo